



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO VIABILITA'

**ACCORDO QUADRO
PER LA MANUTENZIONE ED IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI
DI SICUREZZA DELLE STRADE
PROVINCIALI DELL'AREA CENTRO SUD
ANNO 2020**

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO

Responsabile del Procedimento:
Ing. Nicola RUBINO

Progettisti:
**Ing. Biagio Rosario CAPA
Geom. Cataldo LOPARDO**

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO LAVORI

L'anno, il giorno del mese di nella residenza Provinciale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Ufficiale rogante, Segretario generale della Provincia di Potenza, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

TRA

-, nato a (.....) il, domiciliato per la carica in Potenza, P.zza Mario Pagano n.1, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, con sede in P.zza Mario Pagano n. 1, codice fiscale n. 80002710764, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»

E

nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via, codice fiscale e partita IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in, rep. /racc. in data, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in, via ;

codice fiscale e partita IVA

2- impresa

con sede in, via ;

codice fiscale e partita IVA

3- impresa

con sede in, via ;

codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in, via ;

codice fiscale e partita IVA

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Detti comparenti rinunciano all'assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

A. l'Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con determinazione dirigenziale n. del l'avvio della procedura di affidamento in regime di Accordo quadro ex art. 54 comma 3, D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di interventi di manutenzione delle strade dell'area Centro Sud - , il cui importo complessivo a base d'appalto è pari ad € 910.000,00 (euro novecentodiecimila/00), di cui € 25.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

B. La Provincia di Potenza, ha dato corso ad una procedura negoziata, aggiudicata con il criterio del massimo ribasso offerto sui prezzi posti a base di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis, in combinato disposto con le procedure di cui all'art. 97 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

C. all'esito dell'anzidetta procedura è stata disposta con determinazione n. del, l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del, prot.;

D. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 in data, si può procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento, per la durata sino al 31 dicembre dell'anno 2020, decorrente dalla stipula del presente atto o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della scadenza medesima;

l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il ribasso unico del% su tutte le voci dell'elenco prezzi unitari a base di gara esclusi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

E. *[per contratti di importo superiore a 150.000 €] ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate dall'U.T.G.-Prefettura di, in data/...../..... con Prot. n., relativa all'Impresa(in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per l'impresa ausiliaria)*

F. *(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni antimafia)*

G. che tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 VALIDITA' DELLE PREMESSE

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli eventuali lavori di Manutenzione delle strade provinciali della provincia di Potenza, con riferimento alla "Area Centro Sud".

Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro sono meglio specificati nella relazione e nei relativi elaborati che l'accompagnano.

La Provincia di Potenza potrà utilizzare l'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi allegato in base alle necessità della stazione appaltante che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dalla Provincia di Potenza nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro.

La Provincia di Potenza potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di lavorazioni rientranti nelle categorie indicate nel presente Accordo Quadro, sebbene non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente atto. In tal caso l'aggiudicatario concorderà con la Provincia di Potenza già in fase di progettazione dello specifico Contratto applicativo, i nuovi prezzi in conformità a quanto previsto nell'art. 31 del CSA.

Il presente contratto stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia di Potenza, ai sensi del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'elenco delle strade di cui all'Allegato " " potrà, eventualmente, essere integrato e/o modificato nell'ambito del territorio di applicazione dell'Accordo Quadro, a seguito di esigenze che si rendano necessarie senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Provincia di Potenza non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Provincia di Potenza ma unicamente l'obbligo di applicare al/i futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel CSA e nei successivi contratti applicativi.

Resta salva la facoltà della Provincia di Potenza, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate all'art. 3 del CSA.

La Provincia di Potenza si riserva la facoltà insindacabile di affidare e fare eseguire ad altri operatori economici, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria, fornitura o servizi, sui tratti di strada sopra elencati, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, senza che perciò l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o avanzare pretese di sorta.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi facente parte del presente appalto e in particolare quelli richiamati all'art. 2, comma 6) del CSA; nonché la garanzia provvisoria – ai sensi del 93 del D.lgs. 50/16 - prodotta dall'Appaltatore in sede di gara con Polizza fidejussoria, qui allegata sotto la lettera “___” unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice.

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

Gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal CSA a cui integralmente si rinvia.

L'Appaltatore resta obbligato all'esecuzione delle opere secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 4 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

La Provincia di Potenza non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro.

L'importo massimo dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati sino al 31 dicembre dell'anno 2020 in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di totali euro 910.000,00 (euro novecentodiecimila/00), già depurato del ribasso del offerto in sede di gara.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori e le provviste necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito nel CSA.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette lavorazioni prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari a% (.....) all'Elenco prezzi unitari eventualmente integrato durante la vigenza dell'Accordo Quadro come previsto dal precedente art. 2) e comprendono:

- materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
- altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata sino al 31 dicembre dell'anno 2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle lavorazioni al netto del ribasso offerto, non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 4). I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni che la Provincia di Potenza richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata limitatamente alle prestazioni contrattualizzate e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle stesse nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

6 a) Termini di fatturazione

La fatturazione avverrà secondo le modalità e nei termini di cui agli artt. 29, 32 e 33, del Capitolato Speciale di Appalto.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico come previsto dalla normativa di settore e secondo le modalità descritte nell'art. 32 del CSA.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte della Provincia di Potenza della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate nel CSA e nell'Accordo Quadro.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è **X0L4AW**.

6 b) Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto (SAL) secondo quanto previsto dal singolo contratto applicativo, fino al raggiungimento del **95%** dell'importo del contratto medesimo (comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza).

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e non oltre i 45 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a misura, applicando l'elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione.

6 c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA Lavori – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Provincia di Potenza ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato, esonerando la Provincia di Potenza da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'appaltatore è obbligato a comunicare la/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra.

L'Appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi alla Provincia di Potenza - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 7 CONTRATTI APPLICATIVI - LETTERE DI ORDINAZIONE – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

7a) Contratti applicativi

Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento di interventi oggetto dell'appalto, se di importo superiore a 40.000,00 euro, sarà concluso mediante atto in forma pubblica amministrativa e sarà conforme al fac-simile allegato "Contratto Applicativo". Per ciascun intervento, indicherà almeno:

- l'oggetto dell'intervento;
- sede o sito interessato dall'intervento;
- il dettaglio delle attività dell'intervento necessarie alla realizzazione dell'intervento medesimo;
- l'importo del singolo intervento con la categoria SOA di riferimento (prevalente e/o scorporabile), corredato dal relativo computo metrico estimativo;
- dichiarazione di cantierabilità e verbale di consegna delle aree;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento alle attività previste dal contratto applicativo;

- le polizze assicurative ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Al suddetto contratto saranno allegati i necessari elaborati progettuali, CSA di Lavori – Parte Tecnica, il Cronoprogramma, l'elenco prezzi.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi (allegato _____) al netto del ribasso offerto. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui all'elenco allegato all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

I contratti applicativi sono stipulati a misura.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, con le modalità previste dal CSA – Parte Generale.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per l'esecuzione del lavoro con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie della lavorazione.

Per la disciplina di dettaglio sull'esecuzione dei lavori si rimanda al CSA.

7b) Lettere di ordinazione

L'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 euro, avverrà con scambio di lettere commerciali, in luogo del contratto applicativo, così come specificato all'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7c) Reperibilità e pronto interventi

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio di Pronto Intervento così come meglio specificato all'art. 19) del CSA, garantendo la disponibilità di uomini e mezzi operativi dell'impresa, tutti i giorni della durata dell'accordo quadro, dalle ore 0:00 alle ore 24:00 (H 24) per la gestione delle richieste di interventi di manutenzione riparativa anche temporanei d'urgenza ed in qualunque modo formulate da parte della D.L. e del responsabile del Procedimento o di tecnico dell'Ufficio reperibile (in forma scritta, e-mail, telefonica e via fax);

7d) Tipologia degli interventi

Le attività previste all'interno del presente Accordo Quadro, così come specificati all'art. 18 del CSA, sono raggruppate in due categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità:

- priorità "01": PRONTO INTERVENTI: Trattasi di interventi di assoluta priorità, ordinati per risolvere situazioni di emergenza e messa in sicurezza della viabilità, il cui perfezionamento amministrativo potrà avvenire nelle 72 ore successive all'ordine stesso;

- priorità "02": INTERVENTI PROGRAMMATI: Trattasi di interventi definiti da un progetto esecutivo, i cui termini di esecuzione sono specificati nel contratto applicativo o nella lettera di ordinazione;

ART. 8 VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, in sede di esecuzione dei contratti applicativi, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione/aggiuntivo secondo le forme previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 PENALI

Ai sensi dell'art. 23) del Capitolato Speciale d'Appalto, sono previste due categorie di penali. Una relativa agli interventi urgenti, denominati "**pronto interventi**", fissata in 50,00 euro per ogni ora di ritardo decorrenti dal termine fissato per l'inizio delle attività ed una su base percentuale relativa ai cosiddetti "interventi programmati".

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto applicativo per l'esecuzione di "**interventi programmati**", per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo **0,5 %** (zero virgola cinque per mille) dell'importo dello specifico contratto applicativo.

L'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del medesimo contratto applicativo, fatto salvo quanto stabilito all'art. 23 del CSA e fatto comunque salvo il danno ulteriore. Quando l'importo complessivo delle penali ha

raggiunto tale importo, la Provincia di Potenza ha la facoltà di risolvere il solo contratto applicativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., secondo le modalità di cui al CSA.
La Provincia di Potenza ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., secondo le modalità di cui al CSA, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% del valore dell'Accordo Quadro.

ART. 10 COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori eseguiti per ogni singolo contratto applicativo, si effettuerà il Collaudo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA e, dall'art. 102 e dall'art. 216, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora ai sensi dell'art. 49) del CSA e allorché ne ricorrano i presupposti di legge, il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

All'esito positivo del collaudo o accertamento della regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di trenta giorni dall'esito positivo del collaudo o accertamento della regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 11 GARANZIE E POLIZZE

11. a) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto complessivo dell'accordo quadro, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà adottato l'atto di aggiudicazione.

All'aggiudicatario la cauzione provvisoria, prestata mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data dalla compagnia, è restituita all'atto di stipula dell'ultimo contratto applicativo dell'Accordo Quadro. La cauzione provvisoria decade comunque il 31 dicembre del corrente anno.

11. b) Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non richiederla in casi specifici per gli appalti di cui all'art. 103 comma 11 del medesimo codice, a garanzia delle obbligazioni che andrà ad assumere con i singoli contratti applicativi e/o con le singole lettere di ordinazione, e per tutta la durata degli stessi e degli impegni comunque previsti negli allegati ai medesimi, presterà, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale definitiva.

La garanzia così prestata dovrà coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto applicativo/lettera di ordinazione e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell'Appaltatore sono disciplinati dall'art. 13) del CSA e dalla vigente normativa.

11 c) Responsabilità Civile Verso Terzi

L'Appaltatore tiene indenne la Provincia di Potenza da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dalla Provincia di Potenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori avente validità dalla sottoscrizione del singolo contratto applicativo/lettera di ordinazione e per tutta la durata dello stesso ossia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/accertamento della regolare esecuzione.

Sulle modalità di prestazione delle coperture assicurative e di garanzia si rinvia integralmente a quanto previsto all'art. 14 del CSA e dalla vigente normativa.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 36 del CSA.

ART. 13 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore intende subappaltare le seguenti categorie di lavori

-
- [inserire le categorie in subappalto specifiche dell'affidamento].....

-

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all'adempimento delle norme contenute all'art. 34 del CSA e della vigente normativa, cui integralmente si rinvia.

Fermo restando quanto dichiarato in sede di gara, l'Appaltatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto e relativa documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del singolo contratto applicativo.

Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere. La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al medesimo subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un'autorizzazione.

In riferimento a quanto già disciplinato all'art. 34 del CSA, con riferimento a ciascun contratto applicativo, il subappalto non può superare la quota del **40%** dell'importo complessivo del medesimo contratto applicativo. Non è computato ai fini del raggiungimento del predetto limite del **40%**, il limite fissato nella misura massima del 30%, previsto per il subappalto delle opere c.d. s.i.o.s. di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs.50/2011, che superino il 10% dell'importo totale dei lavori.

A conferma delle condizioni previste dell'art. 34 del CSA per l'autorizzazione del subappalto, è altresì necessario che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto.

ART. 14 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16, l'Appaltatore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice affinché l'impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera "...".

Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 l'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:.....

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e al Piano Operativo di Sicurezza (POS) che sarà redatto dall'Appaltatore in relazione al singolo Contratto applicativo. Non è consentita la consegna dei lavori all'Appaltatore prima della approvazione da parte della Provincia di Potenza del suddetto POS.

Nel CSA, agli artt. 37/41, a cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le modalità di redazione e presentazione di tale documentazione.

ART. 16 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel CSA.

L'Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Patto di Integrità, sub allegato "..." anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della filiera inserendo nei contratti apposite clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

ART. 17 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Provincia di Potenza può disporre la risoluzione del presente atto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione dell'Accordo Quadro Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA in materia di sicurezza, può essere risolto dalla Provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 108, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti negli 55 - 56 - 57 - 36 - 23 - 32 - 41 - del CSA e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all'art. 1456 codice civile nel CSA e nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti applicativi.

Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento che potrà dar luogo, a discrezione della Provincia di Potenza, alla risoluzione di diritto dell'accordo quadro o del contratto applicativo ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- la mancata esecuzione dei "pronto interventi" artt. 18 e 19 del CSA;
- la mancata attivazione contemporanea dei cantieri di cui al paragrafo 3.5 del CSA;

La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, ed in tutti gli ulteriori casi previsti eventualmente e disciplinati dal Patto di Integrità al quale soggiace l'esecuzione dei lavori in appalto, per come espressamente individuati nel Patto medesimo ed al cui contenuto si rinvia integralmente.

E' altresì facoltà della Provincia di Potenza di risolvere l'Accordo Quadro nelle ipotesi previste dall'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero allorquando si verifichino una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte della S.A. non potrà mai essere invocato dall'esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la S.A. dovesse sopportare per fatto dell'appaltatore.

Il grave inadempimento posto in essere nel corso dell'esecuzione di un singolo contratto applicativo potrà dare luogo a discrezione della Provincia di Potenza alla risoluzione di diritto dell'intero Accordo Quadro.

ART. 18 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La S.A. ha la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dall'Accordo Quadro qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l'Accordo Quadro di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso..... che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente di eventuali variazioni.

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, salvo diversa previsione nei singoli contratti applicativi, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: protocollo@pec.provinciapotenza.it e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per la Provincia di Potenza di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 20 RISERVE – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le riserve devono essere formulate dall'Appaltatore in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.

Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento pregiudizievole e devono essere confermate nel conto finale. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all'importo iniziale.

Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell'iscrizione della riserva, l'Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità nel termine sopra indicato oppure lo faccia con riserva senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori espone nel registro le sue eventuali motivate deduzioni.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia stata possibile una precisa e completa contabilizzazione e il direttore dei lavori abbia conseguentemente registrato in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere dell'immediata riserva (con esclusivo riferimento a riserve attinenti questioni di tipo contabile riferite alle lavorazioni oggetto della contabilità provvisoria) diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di riserve attinenti il risarcimento per sospensioni diverse da quelle previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, la quantificazione sarà effettuata secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del D.M. 49/2018 di Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tutte le controversie con l'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante".

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di Potenza.

ART. 21 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto, comprese quelle di copisteria, sono a carico dell'Appaltatore.

Per tutte le altre spese a carico dell'Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA.

Il presente Contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d'appalto; elenco prezzi unitari) sono soggetti, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di Euro 16,00 (sedici virgola zero zero) per ogni foglio di 4 facciate. Detta imposta è a carico dell'Esecutore ed è assolta dalla Provincia di Potenza, in vece dell'Appaltatore stesso, in maniera virtuale ex art. 15, comma 2, del D.P.R. 642/72.

Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. 131/1986, all'imposta di registro. Le spese di registro sono a carico dell'Esecutore.

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dell'appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.

Titolare e *Data Protection Officer* (DPO). Il titolare del trattamento è la Provincia di Potenza rappresentata da, in qualità di, contattabile all'indirizzo mail a..... con sede legale in Piazza Mario Pagano n. 1 – 85100 Potenza.

Il contatto mail del DPO è:

Fonti e tipologia di dati:

a) Dati Personali acquisiti direttamente dall'appaltatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

b) Dati dell'appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e per la sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- con riferimento all'espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all'esecuzione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra Provincia di Potenza e l'appaltatore e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per la Provincia di Potenza l'impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del contratto.

Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:

- Soggetti riconducibili alla Provincia di Potenza, che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate dalla Provincia di Potenza o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto della Provincia di Potenza.
- Soggetti non direttamente riconducibili alla Provincia di Potenza, che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo mail:

Conservazione dei dati I dati personali resi dall'appaltatore per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo:

- illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;
- non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto per le procedure concorsuali non rientranti nelle categorie sopra individuate.

Diritti degli interessati. Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l'appaltatore ha diritto di chiedere alla Provincia di Potenza l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le parti non procedono alla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto, composto da n. facciate, ciascuna di righe, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

L'appaltatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla Provincia di Potenza apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica ----- ovvero rivolgendosi al DPO (*Data Protection Officer*). -----.

ART. 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino